



La querela non richiede formule sacramentali

La volontà di proporre querela è desumibile anche dalla presentazione di una denuncia accompagnata da foto, video e da documenti utili per l'individuazione dei soggetti che hanno posto in essere l'azione criminosa, non essendo necessaria una formula sacramentale, alla luce del principio del *favor querelae*.

di La Redazione

Cass. pen., sez. IV, ud. 21 gennaio 2025 (dep. 17 marzo 2025), n. 10462



La sentenza in commento trae origine dal ricorso per cassazione presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze con il quale deduceva violazione degli artt. 123 c.p., 336 e 337 c.p.p., sostenendo l'**equipollenza tra la denuncia orale presentata dalla persona offesa e una valida querela** richiesta per la procedibilità del reato in questione, sulla base del principio del *favor querelae*, disatteso dalla Corte territoriale.

La Suprema Corte condivide l'assunto del Procuratore Generale.

Il Collegio, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadisce che la **querela è un atto a forma libera** contenente la volontà, chiara e inequivocabile, della persona offesa a procedere in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato e a perseguire il suo autore.

La **sussistenza della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione**, purchè univocamente dimostrativi, appunto, di tale volontà. Le **situazioni di incertezza, inoltre, vanno comunque interpretate alla luce del *favor querelae***.